

All’Ufficiale Elettorale
del Comune di
Lanuvio (Rm)

**Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare
il diritto di voto nell’abitazione in cui dimora**

(art. 1 del D.L. 3 gennaio 2016, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni)

REFERENDUM POPOLARI

8-9 GIUGNO 2025

Il/La sottoscritto/a , M F
nato/a a , il ,
residente in , Via ,
tessera elettorale n. sezione n. del Comune di residenza,
telefono fisso n. telefono mobile n.
indirizzo di posta elettronica semplice
indirizzo di posta elettronica certificata

D I C H I A R A

di voler esercitare il proprio diritto di voto per le votazioni dei giorni 8-9 giugno 2025 per i Referendum Popolari nell’abitazione in cui dimora sita nel Comune di

....., Via
....., n., presso

Si allegano:

- 1°) Copia documento d’identità/riconoscimento
- 2°) Copia della tessera elettorale
- 3°) Certificato rilasciato del medico designato dall’A.S.L. di da cui risulta affetto/a da:
 gravissima infermità, tale che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di gg. (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del certificato.
 gravi infermità che si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora.

Data

Il/La dichiarante

Legge 05.02.1992, n. 104

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto.

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.